



COMUNE DI SPINAZZOLA (BT)

Provincia di Barletta – Andria – Trani
Città di Papa Innocenzo XII

GARA PONTE

(art. 24, com. 2, L.R. 20 agosto 2012 n. 24)

**Procedura aperta per l'appalto del servizio di raccolta, trasporto
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati
e dei servizi complementari del Comune di Spinazzola.**

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Spinazzola, Maggio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(ing. _____)

Sommario

art. 1 - oggetto dell'appalto	3
art. 2 - servizi accessori, disciplina	4
art. 3 - varianti in corso di esecuzione del contratto. disciplina	4
art. 4 - obbligo di continuità dei servizi	5
art. 5 - durata dell'appalto – clausola di risoluzione anticipata	5
art. 6 - documenti che fanno parte del contratto	6
art. 7 - condizioni alla scadenza. cessione dei beni in caso di subentro.	6
art. 8 - controllo del comune	6
art. 9 - reperibilità.....	7
art. 10 - osservanza delle leggi e dei regolamenti	7
art. 11 - cauzioni e garanzie fidejussorie.....	8
art. 12 - valore stimato del contratto - individuazione della prestazione principale e delle prestazioni secondarie - piano economico finanziario dei servizi.	8
art. 13 - pagamenti – tracciabilità dei flussi finanziari	9
art. 14 – disposizioni in ordine all’analisi periodica dei rifiuti.....	9
art. 15 - condizioni della rete stradale e condizioni meteorologiche	10
art. 16 - clausola di revisione periodica del prezzo	10
art. 17 - divieto di cessione del contratto. disciplina del subappalto.....	10
art. 18 - obiettivi.....	10
art. 19 - spese di smaltimento dei rifiuti.....	10
19.1 - trasporto del secco residuale non riciclabile e dell’indifferenziato	11
19.2 - trasporto a destinazione dell’umido	11
19.3 trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili o beni durevoli recuperabili.	11
19.4 - conferimento degli ingombranti non recuperabili, beni durevoli, raee, rup ed altri materiali non recuperabili non compresi nei punti precedenti.....	11
art. 20 – standard normativi di riferimento nell’esecuzione dei servizi	12
art. 21 - penalità	12



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi precisati ai successivi commi, secondo le prescrizioni e le modalità indicate nel presente capitolato.
2. Il servizio dovrà essere espletato su tutto il territorio del Comune di Spinazzola, nonché nelle contrade e case sparse, nel rispetto del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e **della D.G.R. 11/02/2013, n.194 ad oggetto "Adozione dello Schema di carta dei Servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" (BURP n.39 del 13/03/2013) per quanto compatibile con le previsioni del D.T.P. e delle risorse economiche disponibili per l'esecuzione del contratto per 24 mesi di appalto.** L'Impresa rimane obbligata ad espletare i servizi innanzi citati anche in tutte le zone di espansione (nuove costruzioni, nuove lottizzazioni, altre zone rurali) alle quali, nel periodo di vigenza dell'appalto, l'Amministrazione Comunale estenderà il servizio.
3. I principali servizi oggetto dell'appalto, da eseguirsi con le modalità specificate nelle "Schede Prestazionali" sono i seguenti:
 - a. Rilevazione automatica del conferimento porta a porta con sistema Rfid, raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento di tutti i tipi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani così come classificati dal 2° comma dell'art.184 del D.lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, che di seguito si elencano:
 - i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) dell'art.184 del D.lgs. n.152/2006, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 del D.lgs. n.152/2006, comma 2, lettera g);
 - i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive e margini dei corsi d'acqua;
 - i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, compresi quelli derivanti dalla gestione del verde pubblico anche qualora questo sia affidato a soggetto terzo che dovrà comunque provvedere a conferirli negli impianti autorizzati o c/o il centro di raccolta Comunale, ove attivo.
 - b. Pulizia aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, consistenti in:
 - Spazzamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani giacenti su tutte le aree pubbliche o sulle strade/piazze ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - raccolta giornaliera, con relativo trasporto e smaltimento, di tutti i rifiuti solidi urbani provenienti da mercati quotidiani o periodici, dalle fiere, da tutte le manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione Comunale e da quelle religiose, con relativo spazzamento delle piazze, strade, aree, dove le stesse hanno luogo;
 - spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti provenienti dalle aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico adiacenti agli impianti sportivi in occasione delle manifestazioni, fatto salvo quanto altro possa essere previsto dai contratti di concessione in uso per la gestione dei medesimi impianti sportivi;
 - raccolta, trasporto, e smaltimento dei rifiuti abbandonati su tutto il territorio comunale di qualsiasi natura, anche nocivi o classificati come speciali dall'art.184, comma 3, del D. Lgs. n.152/2006, ivi compresi amianto, pneumatici, carogne animali, ecc., con obbligo di differenziarli e smaltirli a norma di legge.
 - c. Servizi vari e/o occasionali espletati sul territorio:
 - lavaggio, igienizzazione, manutenzione e disinfezione interna ed esterna dei carrellati, svuotamento, lavaggio e disinfezione di cestini, bidoni e di quant'altro adibito a deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani;
4. Il rapporto contrattuale con l'I.A. e le specifiche concernenti le modalità di esecuzione del contratto e la contabilità dei servizi oggetto dell'appalto sono disciplinate, oltre che dalla documentazione tecnico - amministrativa di gara successivamente elencata, dalle norme contenute nel presente capitolato speciale

d'appalto e dalle ulteriori disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo n.50/2016 e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207, che nel presente comma si intendono espressamente richiamate ed integralmente trascritte.

5. Nel presente documento ai soli fini di semplificazione sono adottate le seguenti terminologie:
- a. il Comune di Spinazzola viene indicato più brevemente con i termini **“Stazione Appaltante” o “S.A.”**;
 - b. il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Spinazzola, viene indicato più brevemente con il solo termine **“Dirigente” o “Dirigente competente” o “Responsabile del Servizio”**. Questa figura coincide con quella del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31, del Decreto Legislativo n.50/2016, successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. il Dirigente competente di cui al comma precedente provvede alla nomina del **Direttore dell'Esecuzione del contratto** ai sensi degli artt. 299, 300, 301 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
 - d. gli operatori economici, singoli o associati, concorrenti alla procedura concorsuale e quello aggiudicatario della procedura concorsuale con i termini **“Operatore Economico” e “Operatore Economico Aggiudicatario” o “Operatore Economico Affidatario” o “Impresa” o “Ditta”**.
 - e. l'operatore economico aggiudicatario della procedura concorsuale per l'appalto del servizio con l'acronimo **“I.A.”**.
6. Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
- 1. Tutti gli allegati al presente Capitolato;
 - 2. L'offerta tecnica proposta dall'I.A.;
 - 3. Il Piano operativo di sicurezza, da redigersi a cura dell'I.A.;
 - 4. Il titolo di disponibilità dell'immobile da adibire a sedi operative dell'I.A.;
 - 5. Il presente “Capitolato speciale d'appalto”;

ART. 2 - SERVIZI ACCESSORI, DISCIPLINA

- 1. Il Comune di Spinazzola si riserva la facoltà di affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, al medesimo prestatore del servizio principale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i servizi complementari non compresi nel presente capitolato speciale di appalto né nel contratto di appalto iniziale, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per assicurare il miglior servizio all'utenza.
- 2. In tale ipotesi, il corrispettivo relativo sarà determinato, previa opportuna preliminare negoziazione tra le parti, sulla base di un articolato progetto tecnico-finanziario elaborato dall'I.A. su richiesta del Comune, assumendo, per la valutazione economica del corrispettivo stesso, i parametri dei valori di mercato vigenti alla data della contrattazione. **Detto corrispettivo è soggetto alla riduzione del ribasso di gara offerto dalla I.A.**
- 3. L'I.A. è obbligata ad eseguire i servizi accessori oggetto del presente articolo previa sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni negoziate.
- 4. L'I.A. è tenuta, inoltre, ad integrare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva in ragione del maggior importo contrattuale ed assumerà a proprio intero ed esclusivo carico tutte le spese e gli oneri per la stipulazione del contratto aggiuntivo.

ART. 3 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. DISCIPLINA.

- 1. Il Comune di Spinazzola si riserva la facoltà di apportare varianti in corso di esecuzione del contratto, nel rispetto dell'art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016, successive modificazioni ed integrazioni, qualora giustificati motivi lo richiedano. Le varianti potranno riguardare, a mero titolo esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi, la durata degli interventi previsti, le modalità del loro svolgimento, nonché una diversa presenza del personale addetto.
- 2. L'Impresa Aggiudicataria è obbligata ad eseguire le varianti formalmente adottate alle medesime condizioni contrattuali, fatta salva l'applicazione del ribasso di gara offerto dalla I.A., da applicare sull'eventuale maggiore corrispettivo contrattuale.

3. Il Comune potrà chiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti dal contratto, l'espletamento di servizi occasionali non compresi nel contratto stesso, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili. L'I.A. sarà tenuta ad eseguire i predetti servizi mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.
4. L'I.A. è obbligata ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai precedenti commi, alle stesse condizioni previste dal contratto.
5. In ogni caso l'I.A. ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Responsabile del Servizio abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e che non comportino a carico dell'I.A. maggiori oneri.
6. Sarà facoltà del Comune risolvere in danno dell'I.A. il contratto qualora l'I.A. stessa si rifiuti di ottemperare alla richiesta di modifiche nell'organizzazione dei servizi, o in caso di non raggiungimento dell'accordo sul nuovo corrispettivo.

ART. 4 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

1. I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dalla Parte IV del D.Lgs 152/2006. Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'I.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12 giugno 1990, n. 146 (*"Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*), nella legge 83/2000 (*"Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati"*) e nei diversi accordi di settore sottoscritti ai sensi delle citate norme. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, il Comune potrà sostituirsi all'I.A. per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 21.
3. E' comunque fatta salva la facoltà per il Comune, nel caso in cui si ravvisi l'ipotesi del reato previsto dall'art. 331 e/o dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO – CLAUSOLA DI RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di stipulazione ovvero dal giorno di consegna del servizio in via di urgenza, e perverrà a scadenza senza necessità di preavviso o disdetta fatto salvo quanto espressamente indicato nel presente capitolato, resta però ferma la condizione della risoluzione di diritto del contratto, in caso di avvio del servizio unitario d'ambito territoriale giusta articolo 24 della Legge Regionale 24/2012.
2. La durata del contratto potrà, ad insindacabile facoltà dell'amministrazione committente, essere prorogata nel limite di ulteriori 24 mesi e con le condizioni di cui al comma precedente, nel caso in cui non risulti ancora perfezionata la gara d'ambito (servizio unitario).
3. In caso di avvio del servizio unitario ed in conseguenza della cessazione dell'efficacia del contratto come dianzi descritta, all'I.A. non spetterà alcun ristoro o risarcimento di alcun genere.
4. Qualora richiesto dalla Stazione Appaltante, dopo la scadenza del contratto, ovvero in caso di revoca e/o risoluzione contrattuale, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, l'I.A. è tenuta alla prosecuzione del servizio nella misura strettamente necessaria senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale che rimane invariato, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
5. In conformità all'art. 32, commi 8 e 9, del D.Lgs n. 50/2016, successive modificazioni ed integrazioni, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di sessanta giorni naturali e consecutivi, salvo diverso termine espressamente concordato con l'operatore

economico aggiudicatario. Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

6. L'I.A. dovrà procedere, a pena di decadenza dalla aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su semplice formale disposizione del R.U.P., all'immediata esecuzione d'urgenza, ai sensi del comma, del ridetto art. 32 del Codice, anche nelle more della stipulazione del contratto, sotto le riserve di Legge stante l'urgenza di assicurare i servizi a rilevanza pubblica senza soluzione di continuità, considerata la sussistenza di motivi di impellenza e di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica.
7. Si richiamano espressamente le previsioni della Legge regionale 20 agosto 2012 nr. 24 ed in particolare l'art. 14 ad oggetto "Affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto" in ordine all'affidamento di servizi eseguiti in forza di ordinanze emanate dall'Ente competente al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.
8. Il contratto d'appalto si risolverà comunque automaticamente allo spirare del novantesimo giorno dalla data di ricezione della comunicazione all'I.A. da parte del Comune che seguirà al massimo di giorni 30 la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - a. il "Capitolato Speciale d'Appalto";
 - b. il "Schede Prestazionali" e i suoi allegati;
 - c. il Documento di Valutazione del Rischio, (DUVRI);
 - d. il titolo di disponibilità e le autorizzazioni necessarie all'uso dell'immobile da adibire a sede operativa dell'I.A. .
2. Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le prescrizioni normative vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di legge (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 7 - CONDIZIONI ALLA SCADENZA. CESSIONE DEI BENI IN CASO DI SUBENTRO.

1. Gli impianti e le attrezzature fornite dall'I.A. saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto. Quanto sopra ad esclusione dei contenitori stradali (cestini porta-rifiuti come da D.T.P.) e di quelli distribuiti, a qualunque titolo, in uso all'utenza anche per i servizi domiciliari "porta a porta" di qualunque tipo e volumetria, che rimarranno di proprietà del Comune a titolo gratuito, in quanto già computati nel canone di appalto.
2. Resteranno di proprietà del Comune anche le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall'I.A. nel corso dell'appalto per i servizi oggetto dello stesso. In nessun caso l'I.A. potrà dilazionare la consegna alla S.A. delle banche dati di cui sopra, che deve essere contestuale all'ultimo giorno di appalto, salva la responsabilità sia contrattuale che penale ex art. 340 c.p. perché dal ritardo o omissione di tale obbligo derivano pregiudizi certi alla regolare esecuzione dei Servizi da appaltare al nuovo Gestore.
3. La cessione dei beni in caso di subentro, a seguito della cessazione anticipata della gestione è disciplinata dall'art. 10 del DPR nr. 168 del 07/09/2010, che nel presente articolo si intende integralmente richiamato e confermato; i beni strumentali da cedere saranno quelli risultanti dai verbali di immissione in servizio, formalmente redatti in contraddittorio tra l'I.A. e la stazione appaltante, regolarmente impiegati nello svolgimento dei servizi e debitamente iscritti nei registri contabili dei beni ammortizzabili.

ART. 8 - CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Comune provvederà alla vigilanza e al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo, come previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018 (Titolo III). Tali soggetti, unitamente al Responsabile del Servizio, potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi di urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo



CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

2. L'I.A. sarà tenuta a fornire anticipatamente al Comune la programmazione dei servizi, suddivisi per le varie zone del territorio. In particolare:
 - a. **giornalmente**, l'ordine servizio previsto per il giorno successivo, da far pervenire entro le ore 13;
 - b. **settimanalmente** (ogni lunedì), il piano di lavoro dei diversi servizi;
 - c. **mensilmente** un consuntivo dei servizi effettuati riportante le eventuali non conformità tra programmazione e consuntivazione dei servizi, con l'indicazione delle motivazioni e delle soluzioni adottate per rimuovere tali scostamenti e non reitararli nel tempo;
 - d. **mensilmente**, entro il giorno 10 del mese successivo, i dati, espressi in unità di peso omogenee (preferibilmente kg, in coerenza con quanto attualmente richiesto nel monitoraggio effettuato dalla Regione Puglia), concernenti le singole frazioni di rifiuto raccolte. Per ogni frazione raccolta dovrà inoltre essere fornita documentazione sul conferimento ossia, copia dei formulari di identificazione del rifiuto; tale rendicontazione dovrà esplicitamente indicare le quantità conferite ai singoli Consorzi di filiera degli imballaggi, specificando la qualità degli imballaggi stessi conferiti secondo le fasce previste dagli accordi quadro nazionali (ANCI-CONAI e relativi allegati tecnici);
3. I report ai punti a, b, c, d, del presente articolo dovranno essere trasmessi, in forma elettronica su modello preventivamente proposto e concordato, dall'I.A. entro 15 giorni dall'avvio dei servizi.
4. L'I.A. è tenuta a segnalare all'Ufficio competente del Comune, tempestivamente, e comunque non oltre le 24 (ventiquattro) ore successive, le inadempienze od irregolarità che si fossero verificate o si prevedessero in qualunque aspetto, attività o altro dettaglio nel servizio.
5. Le prestazioni attinenti i servizi contrattualmente previsti che l'I.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore o di terzi saranno definite nelle rispettive obbligazioni in contraddittorio con il Comune. Per eventuali contenziosi derivanti da tali circostanze si rinvia all'art. 21 del presente capitolato.
6. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'I.A., mediante controlli in loco (anche presso la sede operativa), attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici dell'I.A., controlli di coerenza tra la documentazione presentata e i risultati dei servizi erogati, servendosi anche di idonei strumenti per la pesatura.
7. L'I.A. si impegna a fornire regolare attestazione inerente la pesatura degli RSU in uscita dalla sede operativa.

ART. 9 - REPERIBILITÀ

1. L'I.A. sarà tenuta a garantire un servizio di reperibilità di uomini e mezzi. Tale servizio dovrà attivarsi entro 30 (trenta) minuti dalla segnalazione da parte del Comune e/o da altro soggetto dallo stesso delegato, in quanto la stessa rientrerà nel Piano di Protezione Civile.

ART. 10 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

1. Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'I.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto. In particolare si richiama l'osservanza del D.Lgs 152/06, dei decreti commissariali n. 41/2001, n. 296/2002 e n. 187/2005 e del relativo Piano regionale di gestione dei rifiuti nonché del Piano Provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, da apposito Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs 152/2006, ovvero da specifiche ordinanze emanate dall'Ente preposto alla gestione della materia ambientale, nonché della D.G.R. 11/02/2013, n.194 ad oggetto "Adozione dello Schema di carta dei Servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" (BURP n.39 del 13/03/2013).

2. L'I.A. sarà tenuta a rispettare anche ogni normativa e/o provvedimento nazionale, regionale o provinciale che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.
3. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'I.A. sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune, all'uopo designato al controllo dei servizi.

ART. 11 - CAUZIONI E GARANZIE FIDEJUSSORIE

1. In sede di procedura di gara, ogni operatore economico che vi concorre dovrà fornire l'apposita garanzia provvisoria così come all'uopo disporrà il disciplinare di gara, il tutto in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.
2. L'I.A. della procedura di gara dovrà costituire a favore del Comune di Spinazzola, prima della stipula contrattuale e quale deposito cauzionale a tutela degli impegni assunti con l'appalto del servizio, una garanzia definitiva di cui all'art. 103, del D.Lgs n. 50/2016, pari al 10% dell'importo netto contrattuale determinato con riferimento all'intera durata (24 mesi) del contratto.
3. L'I.A. è obbligata a reintegrare immediatamente la garanzia definitiva nel caso in cui il Comune abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la durata del contratto.
4. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, previa detrazione dei corrispettivi dovuti.
5. Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale.
6. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'I.A., la cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, con riserva di richiedere i maggiori danni. Pertanto, qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, il Comune avrà la facoltà di sequestrare macchine ed automezzi di proprietà dell'I.A. nelle necessarie quantità.

ART. 12 - VALORE STIMATO DEL CONTRATTO - INDIVIDUAZIONE DELLA PRESTAZIONE PRINCIPALE E DELLE PRESTAZIONI SECONDARIE - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEI SERVIZI.

1. Il canone mensile posto a base di gara è pari ad **€ 74.033,00 oltre l'I.V.A.** all'attuale aliquota del 10%, e comprende gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 480,00; il canone mensile a base di gara soggetto a ribasso è pari, pertanto, ad € 74.513,00 (esclusa I.V.A.).
2. L'ammontare complessivo previsto del contratto per l'intera durata dell'appalto (24 mesi), è pari ad € 1.788.312,00, oltre l'I.V.A. all'attuale aliquota del 10%, comprendente gli oneri della sicurezza.
3. L'appalto comprende l'assunzione del personale di Servizio da acquisire, ai sensi di legge, dal precedente Gestore, da inquadrare tutti con contratti fulltime (6 ore/die) e con le qualifiche già possedute, i contenitori nuovi e i sacchi sia per la raccolta del rifiuto indifferenziato che per quello differenziato compresi i cestini porta-rifiuti e le compostiere, da collocare sul territorio, oltre che il materiale consegnato alle utenze servite che resteranno di proprietà del Comune di Spinazzola.
4. L'appalto prevede l'utilizzo di automezzi usati e perfettamente funzionanti, avente data di prima immatricolazione non superiore ad anni quattro a far data dal giorno di stipula del contratto di appalto.
5. In caso di affidamento allo stesso operatore economico aggiudicatario dell'appalto dei servizi complementari di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto al precedente art.2, il valore complessivo dei contratti aggiudicati per detti servizi complementari non può superare il 50% dell'importo del contratto.
6. I valori contrattuali indicati nel presente articolo sono soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall'I.A. della procedura aperta; gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso.
7. Si precisa che gli importi di cui alla tabella 1.3 della Relazione Tecnico Illustrativa sono computati solo per la determinazione del valore globale massimo del contratto, ai fini dell'individuazione della soglia di cui all'art. 35, del Decreto Legislativo n.50/2016, e non costituisce, pertanto, impegno contrattuale.



8. In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 ai fini della costituzione dei raggruppamenti di tipo verticale, la *prestazione principale* del contratto è costituita dal servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati (categoria 1 ex art. 8 D.M. 406/98); i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi (categoria 4 ex art. 8 D.M. 406/98) e di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (categoria 5 ex art.8 D.M. 406/98) rappresentano *le prestazioni secondarie*.
9. Il corrispettivo di aggiudicazione della procedura concorsuale, al netto del ribasso di gara offerto dalla I.A., si intende remunerativo per tutte le prestazioni obbligatorie previste nelle Schede Prestazionali e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso, con implicita ammissione che l'impresa offerente ha eseguito gli opportuni calcoli estimativi.

ART. 13 - PAGAMENTI – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 30 giorni dalla data della fattura, tramite mandati di pagamento - preceduti da formale liquidazione - a favore dell'I.A.. E' fatta salva la diversa previsione delle Legge in ordine ai termini di pagamento, qualora prevalgano su qualsiasi accordo contrattuale tra le parti.
2. La fattura dovrà essere emessa da parte dell'I.A. entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. Ogni fattura dovrà essere accompagnata da un attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato o negato (con indicazione delle cause del diniego) da parte del Comune entro venti giorni massimi dalla richiesta e di una copia del D.U.R.C. aggiornato.
3. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non daranno diritto all'I.A. di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
4. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all'Amministrazione Comunale, l'I.A. avrà diritto agli interessi come stabilito dalla normativa vigente (D.Lgs. 231/02 e s.m.i.). Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo fra il Comune e l'I.A.
5. Si richiama, per la parte applicabile, quant'altro previsto in materia di disciplina dei pagamenti del corrispettivo contrattuale, *la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7/7/2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 28/7/2010, n.174)* e, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la determinazione dell'A.V.C.P. nr 8 del 18/11/2010 e successive.
6. I pagamenti all'I.A. saranno effettuati per il tramite del Tesoriere Comunale nel rispetto dell'art.3, della Legge 13/8/2010, n.136, recante norme in materia di "tracciabilità di flussi finanziari"; tutti i movimenti finanziari relativi al contratto d'appalto saranno effettuati su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva. Nel contratto che sarà sottoscritto con l'I.A. sarà inserita la clausola risolutiva espressa di cui all'art.3, commi 8 e 9, della citata Legge 13/8/2010, n.136, in tutti i casi in cui le transazioni, anche nei rapporti con gli eventuali subcontraenti della filiera dei soggetti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto siano eseguiti in violazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dalla suddetta norma. Si richiama, per la parte applicabile, quant'altro previsto in materia di tracciabilità finanziaria, dalla determinazione della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.8 del 18/11/2010.
7. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Comune.
8. L'Impresa è obbligata a prestare direttamente le eventuali garanzie richieste dalle discariche in ordine al servizio e ai mezzi che accedono all'impianto.

ART. 14 – DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'ANALISI PERIODICA DEI RIFIUTI.

1. Il Comune potrà prescrivere, con periodicità almeno annuale, ovvero ogni qualvolta lo ritenga opportuno, per giustificati motivi, che l'I.A. provveda a far eseguire, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, analisi merceologiche e chimico - fisiche sui rifiuti, intese a valutare la qualità ai fini del

corretto conferimento, recupero e/o smaltimento. I costi per le eventuali campionature dei rifiuti differenziati richieste dagli Impianti di destinazione rimangono a carico dell'I.A. perché derivanti dall'esecuzione quali-quantitativa dei Servizi appaltati.

ART. 15 - CONDIZIONI DELLA RETE STRADALE E CONDIZIONI METEOROLOGICHE

1. Tutti i servizi e gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere condotti comunque indipendentemente dalle condizioni, della rete stradale, sia essa asfaltata o non asfaltata, oppure che la suddetta sia per qualsiasi motivo o durata, anche parzialmente, percorribile con difficoltà.
2. Non costituirà motivo di ritardo nell'effettuazione dei servizi oggetto dell'appalto o di richiesta di maggiori compensi od indennizzi il cambiamento di percorso dei veicoli dovuto a lavori sulla rete stradale o altro.
3. Non costituiscono motivo di ritardo o mancata effettuazione dei servizi di cui al presente appalto, le avverse condizioni meteorologiche salvo i casi di forza maggiore o qualora sussistano oggettive condizioni di pericolo per gli addetti ai servizi o gravi danni ai veicoli dell'Impresa affidataria.

ART. 16 - CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

1. L'offerta dell'I.A. della procedura aperta ed il corrispettivo contrattuale riveniente dall'aggiudicazione della gara rimarranno fissi ed invariabili durante l'intera durata del contratto.
2. L'adeguamento dei prezzi, ove consentito, è disciplinato dal D.Lgs n. 50/2016, s.m.i.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. L'I.A. è tenuta ad eseguire in proprio tutti i servizi e le prestazioni comprese nelle Schede Prestazionali, allegate al presente Capitolato Speciale e nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera d) punto 2, del D.Lgs n. 50/2016, facendo altresì salve le procedure di cui all'art. 110 del medesimo D.Lgs n. 50/2016.
3. Si rinvia, per quanto attiene alla disciplina del subappalto, all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, s.m.i..
4. La violazione ai divieti stabiliti in materia di cessione e di subappalto del contratto costituisce motivo di risoluzione *ipso iure* del contratto stesso.

ART. 18 - OBIETTIVI

1. Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:
 - implementazione di un sistema di relazioni con l'utenza finalizzato alla conoscenza dei comportamenti virtuosi e partecipati, coerentemente col raggiungimento degli obiettivi di progetto e di un miglioramento della qualità e pulizia dell'ambiente, anche da un punto di vista della percezione da parte dell'utente-cittadino;
 - miglioramento dell'efficienza sia del sistema di raccolta rifiuti sia dei servizi di pulizia;
 - miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e contenendo, il più possibile, la quantità di rifiuti conferiti in discarica;
 - adeguamento del servizio, per quanto compatibile con il termine di durata dell'appalto (24 mesi) e le correlate risorse finanziarie previste dal Comune di Spinazzola quale canone da corrispondersi all'appaltatrice, alle disposizioni impartite dalla D.G.R. 11/02/2013, n.194 ad oggetto "Adozione dello Schema di carta dei Servizi per lo svolgimento delle funzioni di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" (BURP n.39 del 13/03/2013).
2. Gli obiettivi di raccolta differenziata saranno quelli previsti dalla normativa vigente (65% di rifiuti differenziati) compatibilmente con le problematiche connesse alla durata e caratteristiche dell'appalto in oggetto. Dovrà comunque essere garantito il mantenimento dei livelli attuali di raccolta differenziata.

ART. 19 - SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

1. I costi di selezione, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani conferiti all'impianto di

biostabilizzazione di bacino, e della frazione organica, saranno a carico del Comune. Analogamente, sarà a carico dello stesso il Tributo Speciale per il deposito in discarica RSU (art. 3 commi da 24 a 40, Legge 549/95).

2. I corrispettivi previsti dalle singole convenzioni sottoscritte con i competenti Consorzi saranno comunque resi a favore del Comune di Spinazzola.

19.1 - TRASPORTO DEL SECCO RESIDUALE NON RICICLABILE E DELL'INDIFFERENZIATO

1. La destinazione sarà quella imposta dalla programmazione provinciale o altro atto equivalente, in quanto si tratta di un rifiuto destinato allo smaltimento e quindi soggetto a privativa comunale, per il quale è obbligatorio riferirsi agli impianti centralizzati di smaltimento.
2. Rientra nel servizio anche il trasporto presso il centro di conferimento posto ad una distanza stradale dal confine territoriale del Comune di Spinazzola di km 100. Fino a tale distanza, quindi, il costo di trasporto (andata e ritorno max 200 km) è compreso nel canone offerto, anche nel caso di modifica dell'impianto di conferimento. Oltre tale percorrenza sarà applicato un compenso di € 0,30/km tonn. per il solo tragitto di andata eccedente la distanza di Km 100 dal confine territoriale del Comune di Spinazzola.

19.2 - TRASPORTO A DESTINAZIONE DELL'UMIDO

1. La destinazione sarà quella imposta dalla programmazione provinciale o altro atto equivalente, in quanto si tratta di un rifiuto destinato allo smaltimento e quindi soggetto a privativa comunale, per il quale è obbligatorio riferirsi agli impianti centralizzati di smaltimento.
2. Rientra nel servizio anche il trasporto presso il centro di conferimento posto ad una distanza stradale dal confine territoriale del Comune di Spinazzola di km 100. Fino a tale distanza, quindi, il costo di trasporto (andata e ritorno max 200 km) è compreso nel canone offerto, anche nel caso di modifica dell'impianto di conferimento. Oltre tale percorrenza sarà applicato un compenso di € 0,30/km tonn. per il solo tragitto di andata eccedente la distanza di Km 100 dal confine territoriale del Comune di Spinazzola.
3. Eventuali penalità e/o maggiorazioni di costo che il Comune dovesse subire a causa della presenza di una quota di scarti non compostabili superiori a quanto previsto dal contratto di conferimento con il Gestore del centro di compostaggio saranno a carico dell'I.A..
4. L'I.A. sarà responsabile del corretto addestramento e impiego degli addetti alla raccolta, collaborando con l'Amministrazione al fine di sensibilizzare l'utenza al corretto conferimento dei rifiuti a matrice organica.

19.3 TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO DELLE FRAZIONI SECCHIE VALORIZZABILI O BENI DUREVOLI RECUPERABILI.

1. Il materiale dovrà essere avviato ai centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera o a centri di riciclaggio convenzionati.
2. Sarà compito del Comune di Spinazzola individuare i centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera ed operare al meglio la separazione e la purificazione per ottimizzare i ricavi e pertanto rimangono a carico della stessa anche eventuali oneri di selezione e smaltimento dei sovralli.

19.4 - CONFERIMENTO DEGLI INGOMBRANTI NON RECUPERABILI, BENI DUREVOLI, RAEE, RUP ED ALTRI MATERIALI NON RECUPERABILI NON COMPRESI NEI PUNTI PRECEDENTI.

1. I costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al presente paragrafo, sono a carico del Comune di Spinazzola, cui altresì competono i costi di smaltimento dei rifiuti ingombranti non recuperabili destinati al conferimento in discarica.
2. Restano a carico dell'I.A. tutti i costi e gli oneri relativi alla raccolta e trasporto dei rifiuti di cui al presente paragrafo.



3. E' fatto divieto all'I.A. di conferire in discarica rifiuti conferiti in modo differenziato da parte degli utenti ad esclusione del secco residuo e/o dei sovvalli derivati da scarti di lavorazione dei rifiuti raccolti in maniera differenziata.

ART. 20 – STANDARD NORMATIVI DI RIFERIMENTO NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Al fine di garantire la massima rispondenza possibile tra servizio fornito e condizioni contrattuali, essendo interesse preminente del Comune assicurarsi un servizio di qualità orientato alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dell'utenza, l'I.A. dovrà attenersi, nell'organizzazione e nell'espletamento dei servizi, agli standard ISO 9000, ISO 14001 e l'attuazione del regolamento CEE 1836/93 su ecogestione e audit ambientale, alle previsioni di cui alla D.G.R. 11/02/2013, n.194 (BURP n.39 del 13/03/2013) *nei termini di cui sopra*.

ART. 21 - PENALITÀ

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa di settore applicabile, per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento o nel Disciplinare Tecnico Prestazionale, il Comune applicherà le penalità come da tabella allegata. Quanto previsto nella tabella non esclude la verifica e l'eventuale contestazione di inadempienze non esplicitamente menzionate ma inerenti le prescrizioni del presente Capitolato o del Disciplinare Tecnico Prestazionale.
2. Ferma restando l'applicazione delle penalità descritte in tabella allegata, qualora l'I.A. non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Comune, questo, a spese dell'I.A. stessa, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
3. L'ammontare delle ammende e l'importo delle spese per i lavori, servizi o forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno, in caso di mancato pagamento, trattenute dal Comune sulla rata del canone in scadenza. Qualora l'ammontare delle penali pecuniarie applicate nel corso del rapporto contrattuale dovesse raggiungere complessivamente il cinque per cento (5%) del corrispettivo netto del canone annuo contrattualmente stabilito (12 mesi), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'I.A., di incamerare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e di promuovere le ulteriori azioni in danno.



TABELLA DELLE PENALITÀ

n.	OGGETTO	INADEMPIENZA	IMPORTO	IMPORTO MAX
1	Esecuzione di servizio	Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni giorno	€ 160,00 per mancato servizio	€ 1.600,00
2	Ritardato avvio del servizio	Ritardata attivazione dei servizi di base rispetto alla tempistica concordata	€ 160,00 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo servizio	€ 1.600,00
3	Modalità di esecuzione dei servizi	Mancato rispetto della programmazione di esecuzione (modalità organizzative e tempi di esecuzione)	€ 160,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
4	Modalità di esecuzione dei servizi	Mancata rilevazione automatica del conferimento con sistema Rfid	€ 320,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
5	Esecuzione incompleta	Effettuazione parziale dei servizi di base	€ 160,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
6	Esecuzione di servizi	Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio	€ 160,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
7	Variazione delle modalità organizzative	Ritardata esecuzione dei servizi	€ 160,00 per ogni giorno di ritardo	€ 1.600,00
8	Reportistica	Mancata consegna di documentazione amministrativa/contabile	€ 160,00 per ogni giorno di ritardo	€ 1.600,00
9	Modalità gestione materiali	Miscelazioni di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso centri di raccolta	€ 160,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
10	Automezzi 1	Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi impiegato o utilizzo di mezzi inadeguati	€ 160,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
11	Automezzi 2	Malfunzionamento o assenza del sistema GPS di localizzazione della flotta	€ 160,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
12	Attrezzature 1	Mancato lavaggio del contenitore	€ 60,00 per ogni contenitore	€ 600,00
13	Attrezzature 2	Inadeguato stato di manutenzione delle attrezzature impiegate	€ 160,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
14	Controlli	Impedimento dell'azione di controllo da parte del personale	€ 160,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
15	Rapporti con l'utenza	Scorretto comportamento	€ 80,00 per singola contestazione	€ 1.600,00
16	Altre	Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti	€ 160,00 per singola contestazione	€ 1.600,00